



STATUTO

ART. 1

È costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del c.c. la "Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa" (denominata di seguito "Associazione"), con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha lo scopo di stabilire e sviluppare un collegamento permanente fra il mondo economico e produttivo e la Scuola Normale Superiore di Pisa (denominata nel seguito "Scuola") e di svolgere attività e realizzare interventi di interesse della Scuola.

Pertanto l'Associazione si propone di:

- a. sviluppare e stimolare, in concorso con la Scuola, iniziative per la diffusione della conoscenza delle attività e risultati della Scuola, valorizzandone l'impiego eventuale per le aziende;
- b. offrire il concorso di esperienze e sostegno proprio, dei soci e di terzi per l'attuazione dei programmi della Scuola negli ambiti della ricerca e dell'alta formazione, favorendo lo sviluppo delle medesime attività ed il rafforzamento delle dotazioni della Scuola, sia mobiliari che immobiliari;
- c. svolgere e favorire ogni attività utile alla Scuola, inclusa l'attività di fund raising;
- d. formulare proposte per lo studio di progetti scientifico - didattici da attuare nella Scuola, di rilevante interesse nazionale;
- e. effettuare studi e ricerche su proposta della Scuola.

Le attività svolte dall'Associazione non devono comportare alcun onere, diretto o indiretto, a carico della Scuola.

Per le suddette finalità l'Associazione può svolgere ogni attività, ivi compresa la stipula di contratti di lavoro e di collaborazione e l'acquisto di beni e servizi.

ART. 2

Gli amici si distinguono in due categorie: Amici e Amici Sostenitori.

Amici sono Enti, sodalizi, Aziende o persone fisiche che corrispondono le quote associative stabilite dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per il raggiungimento dei fini di cui al citato art. 1. Amici sono altresì persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito o possano contribuire con il loro apporto ai fini di cui al citato art. 1.

Amici Sostenitori sono enti o persone fisiche che alle quote associative facciano seguire contributi particolarmente rilevanti, oppure prestino la loro opera per il conseguimento degli scopi di cui allo stesso art. 1.

Tutti gli Amici sono nominati dal Comitato Direttivo dell'Associazione, sentita la Direzione della Scuola.

La qualità di Amico si perde per dimissioni o per esclusione derivante da giusta causa. Nel primo caso gli Amici sono tenuti a dare preavviso di un anno all'Associazione.

ART. 3

Ciascun ente è rappresentato nell'Associazione dal suo legale rappresentante o da persona da lui designata.

ART. 4

Per il conseguimento dei fini che si propone l'Associazione provvederà a costituire un fondo rappresentato:

- a. dalle quote associative, che devono essere versate, di massima, entro il 31 marzo di ciascun anno, ed il cui importo minimo è fissato dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo;
- b. dalle eventuali donazioni, lasciti e contributi degli Amici o di terzi, anche espressamente destinati alla Scuola per l'attuazione dei suoi programmi in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

ART. 5

Le quote associative eccedenti quelle minime prestabilite dal Comitato Direttivo e gli

eventuali contributi versati dagli Amici e dai terzi possono essere destinati, a giudizio dello stesso Comitato Direttivo, il quale si esprimerà a seguito delle richieste degli enti e delle persone fisiche che effettuano i singoli versamenti, alla realizzazione di iniziative da essi proposte ed accettate dalla Scuola, ovvero proposte dalla Scuola ed accettate dai contribuenti.

ART. 6

Tutti gli Amici hanno uguali diritti e ciascuno può segnalare eventuali iniziative al Comitato Direttivo dell'Associazione ed alla Direzione della Scuola. Il Comitato Direttivo esamina tutte le proposte di iniziativa e, sentita la Direzione della Scuola, delibera circa il loro accoglimento anche dal punto di vista finanziario.

Le iniziative poste in essere utilizzando le quote associative ed i contributi degli Amici e di terzi, ancorché finalizzati, devono prevedere la copertura di tutti i costi, diretti ed indiretti, facenti capo all'Associazione.

ART. 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Amici della Scuola;
- b. il Presidente;
- c. uno o due Vicepresidenti;
- d. il Comitato Direttivo;
- e. il Segretario Generale-Tesoriere;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.

Tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 8

L'Assemblea è composta da tutti gli Amici della Scuola. Ciascun Amico ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. È convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci su richiesta di almeno un terzo degli Amici della Scuola.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti presenti.

È ammessa la delega a rappresentanti dall'ente delegante o ad altri Amici della Scuola con un massimo di tre deleghe a persona.

Gli Amici diversi da persone fisiche intervengono in assemblea a mezzo del loro rappresentante legale o di persona da questi delegato.

ART. 9

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione; egli sovrintende all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente scaduto dalla carica fa parte del Comitato Direttivo per il triennio successivo a quello del suo ultimo mandato.

ART. 10

L'Assemblea elegge il Vicepresidente o i Vicepresidenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni e i poteri di rappresentanza sono esercitati dal Vicepresidente; qualora siano stati nominati due Vicepresidenti, dette funzioni e poteri sono esercitati dal più anziano di età e, in caso di assenza o impedimento anche di costui, dall'altro Vicepresidente.

ART. 11

Del Comitato Direttivo fanno parte il Presidente, che lo presiede, il Presidente del precedente triennio, il Vicepresidente, ovvero i due Vicepresidenti, e un numero variabile tra 4 e 8 membri - stabilito dall'Assemblea - eletti per un triennio dall'Assemblea.

Ciascun membro effettivo eletto dall'Assemblea può indicare di volta in volta un supplente che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisca con gli stessi poteri.

Del Comitato Direttivo fanno parte altresì il Direttore ed il Vicedirettore della Scuola nonché due membri designati dalla Direzione della Scuola.

In caso di dimissioni di un membro del Comitato, il Comitato procede alla

sostituzione mediante cooptazione da sottoporsi alla prima Assemblea.

Il Comitato, sentita la Direzione della Scuola, nomina il Segretario Generale-Tesoriere. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la maggioranza semplice dei componenti.

ART. 12

Il Segretario Generale-Tesoriere assiste gli Organi collegiali dell'Associazione e partecipa alle loro riunioni, provvedendo alla verbalizzazione e, su mandato del Presidente, cura l'attuazione dei relativi deliberati. Egli è altresì preposto agli uffici.

Il Segretario Generale-Tesoriere provvede alla tenuta dei conti dell'Associazione e ne predispone il budget ed il bilancio consuntivo. Il budget ed il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa, sono approvati dal Comitato Direttivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero del Revisore dei Conti, in linea di massima, rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di cui trattasi. Il bilancio consuntivo è inoltre sottoposto anche alla approvazione dell'Assemblea entro il successivo termine del 30 giugno.

Il Segretario Generale-Tesoriere compie, su mandato del Comitato Direttivo, ogni operazione di carattere amministrativo e gestionale.

ART. 13

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure il Revisore dei Conti.

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al disposto del codice civile. Ove l'Associazione venisse disciolta, il relativo patrimonio sarà devoluto alla Scuola.
